

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G06221 del 26/05/2020

Proposta n. 7786 del 18/05/2020

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Validazione schema di bando pubblico Tipologia di Intervento "4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI

Proponente:

Estensore	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Validazione schema di bando pubblico Tipologia di Intervento "4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI.

*IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA*

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"*, in particolare l'articolo 68 che detta disposizioni in materia di atti di organizzazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10918 del 4 settembre 2018 recante *"Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca"*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11015 del 6 settembre 2018 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta determinazione dirigenziale n. G10918/2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/2018 *"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2020"*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la L. 241/1990 e successive mm. e ii. concernente *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 recante modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020, al paragrafo 8.2.15, ha stabilito le modalità per l'attuazione della Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER (SLPT – sviluppo locale di tipo partecipativo);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l'approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l'art. 13 "Disposizioni generali", che stabilisce, "con successivi provvedimenti l'Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale";

VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 e ss.mm.ii. con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020", con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto "Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento";

VISTA la determina n. G12382 del 18/09/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI - CUAA 02881620591”;

VISTO lo schema di bando Tipologia di Intervento “4.3.1 **Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio**” della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI adottato con verbale del CDA del 23/03/2020 e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 411651 del 11/05/2020, in allegato al presente provvedimento;

VISTO il manuale delle procedure della Misura 19 approvato con determinazione n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. DGR 770/2015. Approvazione del Manuale delle procedure"

CONSIDERATO che il manuale sopracitato prevede che La Regione Lazio valuta lo schema di bando proposto dal GAL e la relativa VCM e autorizza il GAL a procedere ai successivi adempimenti.

CONSIDERATO che l’esito delle valutazioni dello schema di bando in esame è risultato positivo come risulta dal verbale istruttorio del 15/05/2020;

RITENUTO di validare lo schema allegato alla presente come previsto dal Manuale delle Procedure;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di validare lo schema di bando Tipologia di Intervento “4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” della ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI adottato nel verbale del CDA del 23/03/2020 e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 411651 del 11/05/2020, in allegato al presente provvedimento;

di autorizzare il GAL a procedere, con provvedimento del CDA, alla formale approvazione del bando ed ai successivi adempimenti;

Si incarica l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale di comunicare alla ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI l’adozione della presente Determinazione e di comunicare i criteri di selezione della presente tipologia di operazione al Comitato di Sorveglianza.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Mauro Lasagna



Gruppo di Azione Locale IL TERRITORIO DEI PARCHI

BANDO PUBBLICO

(Approvato con Del. CDA GAL Il Territorio dei Parchi del 23 marzo 2020)

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.3.1

“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”

Intervento 19.2.1 4.3.1.1 - “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”

Intervento 19.2.1 4.3.1.2 - “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale”

Intervento 19.2.1 4.3.1.3 - “Punti di abbeveraggio”

(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)



INDICE

PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 8 – Documentazione

Articolo 9 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre disposizioni

Articolo 25 – Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)



Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" (approvato dalla Regione Lazio con Det. G12382 del 18/09/2019, pubblicata sul BURL n. 78 - supplemento n. 1 - del 26/09/2019) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP",

Tipologia di Operazione 19.2.1 4.3.1
"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"

Intervento 19.2.1 4.3.1.1.
"Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali"

Intervento 19.2.1 4.3.1.2
"Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale"

Intervento 19.2.1 4.3.1.3
"Punti di abbeveraggio"

ARTICOLO 1
Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2
Obiettivi e finalità dell'operazione

L'operazione introduce:

- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.1**, un sistema di sostegno per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole al fine di rendere più competitivi i settori interessati;

- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.2**, un sistema di aiuti per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende forestali al fine di rendere più competitivi i settori interessati,
- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.3**, un sistema di sostegno per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole al fine di rendere più competitivi i settori interessati.

L'operazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste" nell'intento di "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" così come previsto nella Focus area 2A in cui si colloca.

Attraverso gli interventi previsti nell'operazione 19.2.1 4.3.1 si mira al soddisfacimento:

- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.1**, del fabbisogno specifico F9 "Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e della innovazione" e dell'obiettivo trasversale "Innovazione",
- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.2**, del fabbisogno specifico F. 35 "Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture",
- **con l'intervento 19.2.1 4.3.1.3, F9**, del fabbisogno specifico F9 "Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e della innovazione" e dell'obiettivo trasversale "Innovazione".

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P2	P2: Incentivare la gestione sostenibile delle foreste, preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi connessi alla silvicoltura ed all'allevamento	2.A	Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono	X
P3	P3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli elementi qualificanti storici e culturali della tradizione rurale locale			

I fabbisogni associati sono i seguenti:

- F.9 "Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione"
- F.35 "Incentivare la filiera bosco- legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale"

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento



L'operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni: Campodimele (LT), Itri (LT), Lenola (LT), Gaeta (LT), Formia (LT) e Pico (FR), compresi nel Gruppo di Azione Locale Il Territorio dei Parchi.

Gli investimenti dovranno essere ubicati nelle aree rurali di suddetto territorio classificate secondo la zonizzazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 in:

- Zona C: Aree rurali intermedie;
- Zona D: Aree con problemi complessivi di sviluppo.

ARTICOLO 4 ***Soggetti beneficiari***

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

- Comuni e loro unioni;
- Comunità Montane;
- Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC – Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie);
- Consorzi stradali istituiti ai sensi del Decreto Legge n. 1446/18 (per gli interventi connessi alla viabilità);
- Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”. Le Associazioni di agricoltori qualora soddisfino tutte le condizioni previste dal presente bando per essere dichiarate ammissibili a finanziamento, ai fini dell'ammissibilità, dovranno possedere l'ulteriore requisito che la domanda di sostegno presentata in adesione al bando 4.1.1 sia stata ritenuta ammissibile a finanziamento.

ARTICOLO 5 ***Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese***

❖ *Tipologie di intervento ammissibili*

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.1

Sono ritenuti ammissibili a contributo interventi, funzionali a più aziende agricole, riguardanti la sistemazione e ristrutturazione di strade extra-aziendali esistenti, soggette a pubblico transito, classificate vicinali come da Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i.), o risultanti vicinali dagli atti catastali o classificate a sensi della L.R. 72/80.

Ai fini dell'ammissibilità, la domanda di sostegno può contenere un progetto relativo ad un unico tratto di strada o relativo a più tratti stradali a condizione che in ogni tratto, oggetto di finanziamento, ci siano almeno due aziende con accesso carrabile.

Sono escluse le strade classificate come strade statali, regionali, provinciali e comunali.

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle strade vicinali ricadenti in aree agricole come definite dai Piani regolatori generali dei Comuni del Lazio.



Il sostegno può essere utilizzato esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria incidenti sulla struttura del corpo stradale della rete viaria, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessari al ripristino della funzionalità della viabilità.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento devono essere relativi a interventi di ristrutturazione, miglioramento, recupero e adeguamento di strade vicinali esistenti e, a corredo delle strade rurali oggetto di finanziamento, sono ammissibili anche interventi di ingegneria naturalistica, previsti nei testi pubblicati dalla Regione Lazio e consultabili sul sito: <http://www.regione.lazio.it>.

B. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.2

Sono ammissibili a contributo interventi riguardanti esclusivamente la sistemazione e ristrutturazione di strade forestali extra aziendali esistenti e permanenti, soggette a pubblico transito con carreggiata avente larghezza compresa tra i 3 e i 5 m, finalizzate a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali, nonché funzionali ad assicurare l'accessibilità ed il collegamento degli ambiti forestali con il più ampio contesto rurale del territorio interessato dall'infrastruttura.

La gestione attiva delle superfici boscate dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dei Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli (PAUP) redatti ed approvati ai sensi della L.R. n. 39/2002, *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*. In assenza dei Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli (PAUP) redatti ed approvati ai sensi della L.R. n. 39/2002, la gestione attiva delle superfici boscate dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione delle dichiarazioni o degli atti autorizzativi relativi ai progetti di taglio presentati ed approvati dagli Organi competenti inerenti le superfici boscate interessate dalla presenza del tracciato.

La strada è ritenuta funzionale quando assicura il transito a mezzi meccanici, quali: camion e trattori, impiegati per le attività selvicolturali.

Sono ritenuti ammissibili a contributo interventi riguardanti la sistemazione e ristrutturazione delle strade forestali extra-aziendali esistenti e permanenti, che risultino classificate vicinali ai sensi della L.R. n. 72/80 o che risultino vicinali da atti catastali o da Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.).

Sono escluse le strade classificate come statali, regionali, provinciali e comunali.

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle strade vicinali ricadenti in aree agricole come definite dai Piani Regolatori Generali dei comuni del GAL.

Qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico, ai fini dell'ammissibilità, la domanda di sostegno deve contenere una ricognizione del complesso della viabilità forestale esistente relativamente al territorio di competenza.

Il sostegno può essere utilizzato esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria



ria della viabilità esistente e tali da assicurare la funzionalità dell'intervento oggetto di domanda.

C. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.3

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi ricadenti in aree agricole come definite dai Piani regolatori generali dei Comuni del GAL.

Gli interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili per il bestiame sono ritenuti ammissibili a contributo se sono potenzialmente a servizio di più aziende agricole zootecniche che abbiano almeno un appezzamento adibito a pascolo nel raggio non superiore a 3 Km dal fontanile stesso.

Gli interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili sono ammissibili esclusivamente in presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e della relativa Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9.

Nell'ambito dello stesso intervento è possibile presentare una domanda di sostegno per più sottointerventi funzionalmente integrati tra loro ed afferenti al medesimo ambito territoriale, sempre restando all'interno del massimale di spesa ammissibile previsto nel presente bando.

Non è consentito presentare due distinte domande per i singoli interventi, nel rispetto del principio di unicità di cui all' art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016.

❖ Spese ammissibili

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.1

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Limitatamente ai tratti della viabilità interessata dagli interventi ammessi a finanziamento, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Risagomatura del tracciato stradale esistente;
2. Adeguamento e miglioramento del fondo stradale, costituito da:
 - Realizzazione massicciata stradale;
 - Realizzazione strato di usura (nei casi di strade "bianche" il ricorso all'asfaltatura ecologica sarà limitato ai casi di effettiva necessità, da valutare in funzione delle condizioni specifiche quali pendenza, traffico, precipitazioni, collegamento con altre strade asfaltate, etc.). Inoltre è consentito il ripristino dell'asfalto bituminoso ove già preesistente. Nei casi di eccessiva pendenza è inoltre consentito l'utilizzo di pavimentazione in cemento e rete elettrosaldata;



3. Opere di protezione e messa in sicurezza della viabilità rurale;
4. Opere di regimazione delle acque superficiali;
5. Attraversamenti per accessi a fondi agricoli;
6. Piccole opere costituite da:
 - ponticelli (si intendono piccole strutture atte all'attraversamento di piccoli fossati o avvallamenti. Tali strutture, ove possibile, dovranno essere realizzate in struttura lignea e nel rispetto dei principi di minimo impatto ambientale);
 - muretti di contenimento (tali opere dovranno essere realizzate secondo l'effettiva necessità e comunque tenendo conto della funzionalità dell'opera e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile).
7. Spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, rete telefonica, fibra ottica, etc.) compresi gli oneri di autorizzazione e concessione ove necessario;
8. Acquisto e impianto del materiale vivaistico poliennale e degli altri materiali necessari per le opere di ingegneria naturalistica previste nel Compendio di ingegneria naturalistica;
9. Acquisto e messa in opera di segnaletica stradale.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

B. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.2

In conformità della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), limitatamente agli interventi oggetto di domanda sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- risagomatura di tracciati stradali esistenti;



- adeguamenti e miglioramenti del fondo stradale mediante la realizzazione di sottofondo con pietrame di adeguata pezzatura, debitamente compattato e la realizzazione di strato superficiale di materiale inerte stabilizzato che esclusivamente nei casi di pendenza superiore al 10 % può essere amalgamato con leganti ecologici.

A corredo dei sopra descritti interventi di manutenzione straordinaria sulla carreggiata stradale, sono ammesse inoltre le seguenti voci di spesa:

- opere di protezione e messa in sicurezza della viabilità rurale;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, rete telefonica, fibra ottica, etc.) compresi gli oneri di autorizzazione e concessione ove necessario;
- opere di regimazione delle acque superficiali quali cunette laterali e trasversali
- opere di protezione e messa in sicurezza della viabilità;
- strutture atte all'attraversamento di fossati o avvallamenti, realizzate secondo l'effettiva necessità, di norma tramite l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- piccole opere di contenimento realizzate secondo l'effettiva necessità, di norma mediante impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per tutti gli interventi che prevedono l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica è ammessa la voce di spesa relativa all'acquisto e impianto del materiale vivaistico poliennale e degli altri materiali necessari, per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica previste nel Compendio di Ingegneria naturalistica.

Le opere di ingegneria naturalistica dovranno essere eseguite facendo riferimento alle tipologie e tecniche di cui al *"Compendio di Ingegneria Naturalistica per Docenti e Professionisti: analisi casistica ed elementi di progettazione"* pubblicato nel 2015 dalla Regione Lazio - Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche e consultabile sul sito http://www.regione.lazio.it/prl_ingegneria_naturalistica/?vw=newsDettaglio&id=58.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Ai fini delle verifiche di congruità della spesa, la computazione dei costi degli interventi oggetto della domanda di sostegno dovrà obbligatoriamente attenersi alle categorie dei lavori e relative voci di spesa come riportato nei prezziari regionali vigenti. Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai suddetti prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli effettivamente praticati sul mercato e non di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili



li ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

C. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.3

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

ripristino dei fontanili esistenti

- lavori di adeguamento, miglioramento, ristrutturazione e recupero;
- opere di captazione;
- opere di collegamento alla fonte idrica per una lunghezza massima di 200 metri lineari;

Ragionevolezza e congruità delle spese

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

❖ **Spese generali e IVA**

Sono ritenute ammissibili le "spese generali" necessarie alla realizzazione degli interventi nel limite massimo del **12%** della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all'iniziativa fi-



nanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, come corrette da Det. N. G07300 del 27/06/2016.

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831/2016 che la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese generali corrispondono agli onorari dei professionisti competenti per materia, ai compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Nel novero delle spese generali possono essere altresì considerate quelle sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara. L'incidenza delle spese tecniche di cui ai suddetti onorari e compensi deve essere parametrata al costo di realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno, ossia agli importi delle opere, forniture e servizi come desumibili dal quadro economico e dal computo metrico estimativo, al netto dell'IVA.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali di cui all' art. 45 punto 2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell' intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Per i casi in cui i beneficiari siano enti pubblici, il valore delle spese tecniche ammissibili deve essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 24 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del collegato D.M. 17.06.2016.

Per i casi in cui i beneficiari siano soggetti privati, il valore delle spese tecniche ammissibili deve essere determinato previa applicazione del foglio di calcolo delle spese generali di cui alla Determinazione n. G07300 del 27.06.2016, “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rettifica della determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 concernente "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020".

In ogni caso, e indipendentemente dalla natura giuridica dei beneficiari, le spese generali non pos-



sono superare il limite massimo del 12% della spesa ammissibile, al netto delle spese generali stesse e dell'IVA.

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della normativa nazionale, come previsto dall'articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

❖ **Decorrenza dell'ammissibilità delle spese**

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

❖ **Spese non ammissibili**

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.1

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria delle strade rurali e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

B. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.2

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria delle strade forestali permanenti e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

C. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.3

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria dei fontanili e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

Non è ammissibile la realizzazione di nuovi fontanili.

ARTICOLO 6 ***Agevolazioni previste***

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.



❖ **Intensità della spesa pubblica:**

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del **100%** della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e nella misura dell'**80%** per i beneficiari privati.

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.

❖ **Massimali:**

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria di spesa pubblica complessiva di € **500.000**, suddivisa per ciascun intervento come a seguire:

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.1

Dotazione finanziaria **Euro 200.000,00**.

Costo ammissibile per ciascun investimento: minimo **euro 100.000,00** e massimo **euro 200.000,00** comprensivo dell'IVA.

B. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.2

Dotazione finanziaria **Euro 200.000,00**.

Costo ammissibile per ciascun investimento: minimo **euro 100.000,00** e massimo **euro 200.000,00** comprensivo dell'IVA.

C. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.3

Dotazione finanziaria **Euro 100.000,00**.

Costo ammissibile per ciascun investimento: minimo **euro 50.000,00** e massimo **euro 100.000,00** comprensivo dell'IVA.

Per ogni intervento verranno stilare, sulla base dei punteggi ottenuti ed accertati in fase di istruttoria nell'ambito dei criteri di selezione di cui al successivo art.10 tre distinte graduatorie.

Per ogni graduatoria di ciascun intervento saranno finanziate le domande ammissibili allocate in posizione utile secondo le dotazioni indicate sopra.

ARTICOLO 7



Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

❖ *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

Requisiti e condizioni comuni ai tre interventi

L'operazione si applica sul territorio del GAL.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, debbono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale aggiornato (DPR n. 503/99);
- essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni;
- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 8;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione di cui all'articolo 10 del presente bando;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del CdA del GAL, che approva la graduatoria unica del GAL dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria del GAL.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della do-



manda di sostegno inserita in graduatoria.

Requisiti e condizioni specifiche per ciascuno dei tre interventi

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.1

- presentare elaborati progettuali relativi all'intervento che prevedano anche, qualora non esistenti, obbligatoriamente le opere di regimazione delle acque;
- presentare un progetto relativo a un unico tratto di strada che serva almeno due aziende con accesso carrabile sul tratto oggetto di intervento o un progetto su più tratti stradali a condizione che ogni tratto serva almeno due aziende con accesso carrabile;

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le associazioni di agricoltori e per i consorzi stradali** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

A. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.2

- presentare elaborati progettuali relativi all'intervento che prevedano anche, qualora non esistenti, componenti laterali o trasversali delle piattaforme viarie per garantire una corretta regimazione delle acque meteoriche;
- per la viabilità forestale, qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico, lo stesso dovrà effettuare e rendere disponibile, relativamente al territorio di propria competenza, una ricognizione sulla viabilità forestale esistente.

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per gli enti pubblici** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

B. INTERVENTO 19.2.1 4.3.1.3

- presentare un progetto relativo a un unico fontanile che serva almeno due appezzamenti adibiti a pascolo o un progetto di più fontanili a condizione che ogni fontanile serva almeno due appezzamenti;

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le associazioni di agricoltori** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concor-



dato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

❖ **Impegni e obblighi ex post**

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e s.m.i. richiamate nel successivo articolo 23 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera di CdA del GAL che approva la graduatoria del GAL dei progetti ammissibili a finanziamento.

PROGETTO IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE

Nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate secondo quanto previsto all'art. 5 del presente bando;
4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
5. il piano di manutenzione dell'opera;
6. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco (documentazione fotografica delle aree interessate dal progetto);
7. **limitatamente all'intervento 19.2.1 4.3.1.1:** la specificazione dell'eventuale utilizzo di conglomerante certificato ecocompatibile;
8. **limitatamente all'intervento 19.2.1 4.3.1.2:** l'elaborato grafico contenente cartografie, stralci degli strumenti pianificatori vigenti e/o stralci dei piani di assetto e gestione di cui alla L.R n. 39/2002 relativi all'infrastruttura oggetto di domanda. Per i soli beneficiari pubblici, detto elaborato deve contenere anche una cartografia che evidenzia una ricognizione del complesso della viabilità forestale esistente nell'ambito del territorio di propria competenza;
9. **limitatamente all'intervento 19.2.1 4.3.1.2:** la documentazione attestante la coerenza e compatibilità dell'intervento con i contenuti dei Piani di gestione ed Assestamento Forestale



(PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei Pascoli (PAUP) approvati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 39/2002, *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*, ovvero, in caso di assenza dei suddetti strumenti approvati, con i progetti o dichiarazioni di taglio presentati e autorizzati dagli organi competenti per la dimostrazione della gestione attiva delle superfici boscate:

10. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere;
11. la delibera dell'Organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori, la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento e si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si specificano le tipologie di lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli esistenti nell'area oggetto d'intervento;
- si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di enti pubblici, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - in caso di Consorzio stradale e/o di soggetti privati, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.
- si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;

- per i Consorzi stradali l'opera è inserita nel bilancio pluriennale approvato dall'assemblea generale degli utenti.
 - si dichiara di non distogliere dalla prevista destinazione e di non alienare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento e di essere a conoscenza che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dei benefici e la restituzione delle somme percepite.
12. **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.1:** l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e numero delle aziende agricole con accesso carrabile sul tratto stradale oggetto di finanziamento dettagliatamente elencate in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Aziende agricole con accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento			
N.	RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	SAU

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e i dati delle aziende agricole, riportati nel prospetto seguente, che potenzialmente fruiscono del fontanile oggetto di finanziamento dettagliatamente elencati in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Dati aziende agricole				
RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	FOGLIO CATASTALE	CONSISTENZA MEDIA AZIENDALE(*) N. UBA	N. APPEZZAMENTO PASCOLO

(*) consistenza di stalla media calcolata dalla consistenza riportata sul registro di stalla riferita ai tre anni precedenti la presentazione della domande di aiuto

13. **limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2:** la documentazione probante dalla quale si evince la tipologia "vicinale" della strada oggetto di intervento (atti catastali dai quali si evince il tracciato della strada, delibera redatta ai sensi della LR 72/80 o classificazione ai sensi del codice della strada – D.lgs. n. 285/1992. Qualora il tracciato catastale non coincida con il tracciato esistente allegare il rilievo geo-referenziato del tracciato stesso);
14. **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3:** la documentazione probante dalla quale si evince la presenza di sorgenti di acqua e/o di acquedotti rurali sul sito oggetto di intervento;
15. **limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2:** la dichiarazione del beneficiario attestante che i tratti stradali, oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico transito e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;



16. **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3:** la dichiarazione del beneficiario attestante che i fontanili, oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico utilizzo e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;
17. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
18. l'elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica e loro incidenza finanziaria, in termini percentuali, rispetto al totale dei lavori programmati;
19. per i beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo i Modelli allegati al presente bando;
20. per i beneficiari pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), deve essere inoltre allegata alla domanda di sostegno, sottoscritta dal RUP, la check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA:

"AGEA-Sviluppo-Rurale-AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" e disponibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/psr_fear-17/procedure_attuative-127/

limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2, qualora siano previsti lavori di ingegneria naturalistica, è necessario produrre una relazione tecnica-illustrativa contenente:

- l'ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica;
- l'elenco dettagliato delle opere di ingegneria naturalistica;
- l'incidenza finanziaria espressa in termini percentuali delle opere di ingegneria naturalistica (**X**) calcolata rapportando l'importo delle opere realizzate con tali tecniche (**A**) e l'importo totale delle opere (**B**) entrambi al netto dell'IVA: $X = A/B * 100$;
- l'analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici e vegetazionali desunti dalle cartografie disponibili o da sopralluoghi o da interventi già realizzati ricadenti nella zona (**allegando documentazione cartografica o documentazione relativa ad interventi già realizzati**).

I Consorzi stradali e le Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all'INPS ed all'INAIL.
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata al GAL prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);



- Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte del GAL, di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

PROGETTO NON IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della delibera del CdA che approva la graduatoria unica del GAL dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei **90 (novanta) giorni** può essere derogato al massimo per ulteriori **30 (trenta) giorni**, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dal CdA del GAL.

Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

- A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;
- B. Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera del CdA del GAL che approva la graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

1. Relazione illustrativa contenente:

- a) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b) **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.1:** l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e numero delle aziende agricole con accesso carrabile sul tratto stradale oggetto di finanziamento dettagliatamente elencate in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Aziende agricole con accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanzia-			
N.	RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	SAU

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.2: esatta ubicazione della strada oggetto dell'intervento e descrizione degli obiettivi, finalità, impatti e benefici attesi;

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e i dati delle aziende agricole, riportati nel prospetto seguente, che potenzialmente fruiscono del fontanile oggetto di finanziamento dettagliatamente elencati in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Dati aziende				
RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	FOGLIO CATA-STALE	CONSISTENZA MEDIA A-AZIENDALE(*) N. UBA	N. APPEZZAMENTO PASCOLO

(*) consistenza di stalla media calcolata dalla consistenza riportata sul registro di stalla riferita ai tre anni precedenti la presentazione della domande di aiuto

- c) l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- d) la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile;
- e) documentazione fotografica delle aree interessate dal progetto e quanto altro utile per la comprensione dell'iniziativa proposta;
- f) costo previsto per l'investimento suddiviso per le varie categorie di spesa;

- g) **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.2:** descrizione particolareggiata dello stato di fatto e delle opere previste dal progetto, opportunamente motivate e distinte per categorie (piattaforme stradali, regimazione delle acque, opere d'arte puntuali e/o complementari da realizzare di norma attraverso l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica);
- h) **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.2:** coerenza e compatibilità dell' intervento con i contenuti dei Piani di gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei Pascoli (PAUP) approvati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 39/2002, *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*, ovvero, in caso di assenza dei suddetti strumenti approvati, con i progetti o dichiarazioni di taglio presentati e autorizzati dagli organi competenti per la dimostrazione della gestione attiva delle superfici boscate;
- i) **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.1:** la specificazione dell'eventuale utilizzo di conglomerante certificato ecocompatibile;

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.2: dichiarazione a firma del progettista attestante l'insussistenza di possibili effetti negativi sull'ambiente, derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti, tali da rendere altrimenti necessaria l'applicazione di quanto disposto all'articolo 45, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013;

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: la specificazione dell'eventuale utilizzo di collante certificato con requisiti di atossicità.

2. Documentazione tecnica:

- a) **limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.1:** l'elaborato grafico quotato con le relative sezioni inerente il tratto di strada oggetto di finanziamento comprensivo delle opere di regimazione delle acque;

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.2: l'elaborato grafico quotato con le relative, piante, sezioni, profili quotati, in scala adeguata dello stato *ante-operam* relativo all'intervento oggetto di domanda comprensivo delle opere di regimazione delle acque;

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: l'elaborato grafico quotato con le relative sezioni inerente il tratto di strada oggetto di finanziamento comprensivo delle opere di regimazione delle acque;

- b) il quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;
- c) l'elaborato grafico quotato con le relative, piante, sezioni, profili quotati, in scala adeguata dello stato *post-operam* relativo all'intervento oggetto di domanda, con specifiche indicazioni atte a garantire correlazioni quantitative con le voci di spesa riportate nel collegato computo metrico estimativo;
- d) dettagli costruttivi dei vari interventi previsti, quotati e in scala adeguata, con specifiche indicazioni atte a garantire correlazioni quantitative con le voci di spesa riportate nel collegato computo metrico estimativo;
- e) **limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2:** cartografie, stralci

degli strumenti pianificatori vigenti e/o stralci dei piani di assetto e gestione di cui alla L.R n. 39/2002 relativi all'infrastruttura oggetto di domanda. Per i soli beneficiari pubblici, l'elaborato grafico deve contenere anche una cartografia che evidenzia una ricognizione del complesso della viabilità forestale esistente nell'ambito del territorio di propria competenza;

- f) eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi in assenza di voci specifiche nei prezziari, così come disciplinato nel precedente articolo 5;
- g) l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente a quanto riportato all'art. 5;
- h) il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
- i) il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.

3. Per i beneficiari pubblici: Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa progettuale, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
- si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2008/2019;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di enti pubblici, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - in caso di Consorzio stradale e/o soggetti privati, dichiarazione di non trovarsi in

situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;

- si impegna a presentare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016 e tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del Gal che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;
- si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
 - per i Consorzi stradali l'opera è inserita nel bilancio pluriennale approvato dall'assemblea generale degli utenti.

4. limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2: Documentazione probante dalla quale si evince la tipologia "vicinale" della strada oggetto di intervento (atti catastali dai quali si evince il tracciato della strada, delibera redatta ai sensi della LR 72/80 o classificazione ai sensi del codice della strada – D.lgs. n. 285/1992. Qualora il tracciato catastale non coincida con il tracciato esistente allegare il rilievo geo-referenziato del tracciato stesso);

limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: Documentazione probante dalla quale si evince la presenza di sorgenti di acqua, pozzi e/o di acquedotti rurali sul sito oggetto di intervento.

5. limitatamente all' intervento 19.2.1 4.3.1.3: Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9;

6. limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2: Dichiarazione del beneficiario attestante che i tratti stradali, oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico transito e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;

limitatamente all' intervento 4.3.1.3: Dichiarazione del beneficiario attestante che i fontanili oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico utilizzo e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune.

7. Scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi.

8. limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2: Elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica e loro incidenza finanziaria, in termini percentuali, rispetto il totale dei lavori programmati.

9. limitatamente agli interventi 19.2.1 4.3.1.1 e 19.2.1 4.3.1.2: qualora siano previsti lavori di ingegneria naturalistica, è necessario produrre una relazione tecnica-illustrativa



contenente:

- l'ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica;
- l'elenco dettagliato delle opere di ingegneria naturalistica;
- l'incidenza finanziaria espressa in termini percentuali delle opere di ingegneria naturalistica (**X**) calcolata rapportando l'importo delle opere realizzate con tali tecniche (**A**) e l'importo totale delle opere (**B**) entrambi al netto dell'IVA: $X = A/B * 100$;
- l'analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici e vegetazionali desunti dalle cartografie disponibili o da sopralluoghi o da interventi già realizzati ricadenti nella zona (**allegando documentazione cartografica o documentazione relativa ad interventi già realizzati**).

10. Per i soli beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*", resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo i Modelli allegati al presente bando;

11. Per i beneficiari pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), deve essere inoltre allegata, alla domanda di sostegno, la check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, debitamente sottoscritta dal RUP e di seguito indicata:

"AGEA-Sviluppo-Rurale-AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" e disponibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

I Consorzi stradali e le Associazioni di agricoltori, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo o Statuto
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all'INPS ed all'INAIL
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata al GAL prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
- Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.



Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte del GAL, di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

12. Eventuali preventivi dettagliati dei lavori o analisi prezzi in assenza di voci specifiche nei preventivi
13. Dichiarazione a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente) in cui si attesta che: l'intervento è coerente con la pianificazione vigente; i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento; l'elenco delle autorizzazioni richieste e/o ottenute.
14. Per le persone fisiche. Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta: di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo; di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette; di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2008/2019; di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni immobili oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite; la natura dell'impresa, il rispetto del massimale in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui opera l'impresa;

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione di CdA del GAL che approva la graduatoria unica del GAL dei progetti ammissibili a finanziamento:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;



2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;

3. il provvedimento dell'Organo competente con il quale:

- si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016;
- si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
 - per i Consorzi stradali l'opera è inserita nel bilancio pluriennale approvato dall'assemblea generale degli utenti.

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

Nel caso di soggetti privati:

- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) se previste o altro eventuale titolo abilitativo corredata da una dichiarazione, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico progettista, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che l'Amministrazione competente al rilascio del titolo non ha espresso motivi di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;
- Rilascio da parte degli Uffici competenti della Regione Lazio di un "parere positivo" in merito alla procedura di valutazione d'Incidenza, se prevista.

❖ Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale, qualora non redatta dall'ufficio tecnico dell'ente beneficiario deve essere sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia.

L'amministrazione del GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.



Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del GAL "Il Territorio dei Parchi", pertanto **entro le ore 23:59 del** / / .

❖ *Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN*

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità defini-



te nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente.

Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L'ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo



per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali” approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Intervento 19.2.1 4.3.1.1

Operazione 4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio						
Intervento 19.2.1 4.3.1.1 : <i>viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali</i>						
TIPOLOGIA DI PRIORITA' PSR	PRINCIPIO	CODICE PSR	CRITERI	PUNTEGGIO X CRITERIO	PUNTEGGIO MAX X GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MAX X TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	Ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ambiti territoriali con una più forte "connessione con l'attività agricola"	4.3.1.1.Aa	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 4 a 8	6	19	44
		4.3.1.1.Ab	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 9 a 12	13		
		4.3.1.1.Ac	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 12	19		
		4.3.1.1.Ba	SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 10 a 20 Ha	6	19	
		4.3.1.1.Bb	SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 20 a 30 Ha	13		
		4.3.1.1.Bc	SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 30 Ha	19		
	Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica	4.3.1.1.C	Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, consultabili nel compendio di ingegneria naturalistica pubblicato dalla Regione Lazio. Si applica nel caso in cui l'investimento realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica supera almeno il valore del 30% rispetto al costo totale dell'investimento finanziato	6	6	

PRIORITY' TERRI- TORIALI	Interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo (aree D)	4.3.1.1.Da	Aziende ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale	14	18	18
		4.3.1.1.Db	Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale	4		
		4.3.1.1.Dc	Aziende ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale	11		
PRIORITY' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Priorità a progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici	4.3.1.1.E	Progetti innovativi che aiutano alla tutela ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici. La priorità è data ad investimenti che prevedono l'utilizzo di conglomerante eco-compatibile	8	8	8
FILIERA LOCALE	Filieri locali coinvolte	4.3.1.1.F	Progetti che prevedono interventi a servizio in maggioranza di SAU destinata ad oliveto	15	30	30
		4.3.1.1.G	Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori pascolivi	9		
		4.3.1.1.H	Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori boschivi	6		
Punteggio massimo ottenibile Priorità PSL					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	
CASI DI EX-EQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.						
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri						

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Priorità relative alle caratteristiche del progetto di investimento

Priorità 4.3.1.1.Aa - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 4 a 8

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole da 4 a 8

Priorità 4.3.1.1.Ab - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 9 a 12

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole da 9 a 12

Priorità 4.3.1.1.Ac - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 12



La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole superiore a 12

Priorità 4.3.1.1.Ba - SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 10 a 20 Ha

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile aziende agricole con SAU complessiva da 10 a 20 Ha

Priorità 4.3.1.1.Bb - SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 20 a 30 Ha

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile aziende agricole con SAU complessiva da 20 a 30 Ha

Priorità 4.3.1.1.Bc - SAU delle aziende che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 30 Ha

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile aziende agricole con SAU complessiva superiore a 30 Ha

Priorità 4.3.1.1.C - Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, consultabili nel compendio di ingegneria naturalistica pubblicato dalla Regione Lazio.

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica supera almeno il valore del 30% rispetto al costo totale dell'investimento finanziato. Per determinare l'incidenza finanziaria (X) si calcola il rapporto in percentuale tra l'importo delle opere di ingegneria naturalistica ammesso (A) e l'importo totale delle opere ammesse a finanziamento (B) entrambi al netto dell'IVA: $X = A/B * 100$. Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra è necessario che le opere di ingegneria naturalistica ammesse a finanziamento siano pertinenti all'intervento e che siano riportate in dettaglio nella relazione tecnica con preciso riferimento alle voci previste nei testi pubblicati dalla Regione Lazio e consultabili sui siti specificati all'Art. 5 del presente bando.

Priorità Territoriali

Priorità 4.3.1.1.Da - Aziende ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale

La priorità è attribuita agli interventi localizzati in aree D per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) del costo dell'intervento ricadente in area D.

Priorità 4.3.1.1.Db - Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale

La priorità è attribuita agli interventi localizzati in zone montane per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) del costo dell'intervento ricadente in zona montana.



Priorità 4.3.1.1.Dc - Aziende ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale

La priorità è attribuita agli Interventi localizzati in aree C per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) del costo dell'intervento ricadente in area C.

Priorità relative agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale

Priorità 4.3.1.1.E - Progetti innovativi che aiutano alla tutela ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici.

La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti prevedono l'utilizzo di conglomerante eco-compatibile. Al fine della dimostrazione di tale utilizzo nella relazione tecnica deve essere espressamente indicato che trattasi di conglomerante certificato ecocompatibile.

Filiera locale

Priorità 4.3.1.1.F - Progetti che prevedono interventi a servizio in maggioranza di SAU destinata ad oliveto

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50 %): la SAU destinata a uliveto deve essere superiore al 50% della SAU complessiva servita dall'investimento finanziato.

Priorità 4.3.1.1.G - Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori pascolivi

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50 %): la SAU destinata a pascolo deve essere superiore al 50% della SAU complessiva servita dall'investimento finanziato.

Priorità 4.3.1.1.H - Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori boschivi

La priorità è attribuita nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50 %): la SAU destinata a bosco deve essere superiore al 50% della SAU complessiva servita dall'investimento finanziato.

Intervento 19.2.1 4.3.1.2

Operazione 4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio						
Intervento 19..2.1 4.3.2.2 : <i>miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale</i>						
TIPOLOGIA DI PRIORITA' PSR	PRINCIPIO	CODICE PSR	CRITERI	PUNTEGGIO X CRITERIO	PUNTEGGIO MAX X GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO-MAX X TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	Ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende forestali	4.3.1.2.Aa	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 2 a 3	7	21	45
		4.3.1.2.Ab	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 4 a 6	14		
		4.3.1.2.Ac	Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 6	21		
		4.3.1.2.Ba	Territori classificati come soggetti ad alto rischio incendio	17	17	
		4.3.1.2.Bb	Territori classificati come soggetti a medio rischio incendio	8		
	Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica	4.3.1.2.C	Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, consultabili nel compendio di ingegneria naturalistica pubblicato dalla Regione Lazio. Si applica nel caso in cui l'investimento realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica supera almeno il valore del 30% rispetto al costo totale dell'investimento finanziato	7	7	
PRIORITA' TERRITORIALI	Interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo (aree D)	4.3.1.2.Da	Aziende ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale	14	18	18
		4.3.1.2.Db	Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale	4		
		4.3.1.2.Dc	Aziende ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale	11		
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Priorità a progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici	4.3.1.2.E	Progetti innovativi che interessano aree boschive con certificato di sostenibilità (es. FSC)	7	7	7
FILIERA LOCALE	Filieri locali coinvolte	4.3.1.2.F	Progetti che prevedono interventi anche a servizio di SAU destinata ad oliveto	15	30	30
		4.3.1.2.G	Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori pascolivi	15		
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.						
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri						



Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Priorità relative alle caratteristiche del progetto di investimento

Priorità 4.3.1.2.Aa - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 2 a 3

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole da 2 a 3

Priorità 4.3.1.2.Ab - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento da 4 a 6

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole da 4 a 6

Priorità 4.3.1.2.Ac - Numero di aziende agricole che hanno un accesso carrabile sul tratto di strada oggetto di finanziamento oltre 6

La priorità è attribuita agli interventi che prevedono un tratto di strada oggetto di finanziamento sul quale hanno un accesso carrabile un numero di aziende agricole superiore a 6

Priorità 4.3.1.2.Ba - Territori classificati come soggetti ad alto rischio incendio

La priorità è attribuita agli interventi su infrastrutture ricadenti in Comuni classificati a rischio incendio boschivo *molto alto* e *alto* secondo la classificazione desumibile dal “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” - periodo 2011/2014, approvato ai sensi della Legge n. 353/2000 e della L.R. n. 39/2002, con DGR n. 415/2011 e s.m.i. (ultima revisione e aggiornamento Det. n. G07946 del 21/06/2018).

Priorità 4.3.1.2.Bb - Territori classificati come soggetti a medio rischio incendio

La priorità è attribuita agli interventi su infrastrutture ricadenti in Comuni classificati a rischio incendio boschivo *medio* secondo la classificazione desumibile dal “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” - periodo 2011/2014, approvato ai sensi della Legge n. 353/2000 e della L.R. n. 39/2002, con DGR n. 415/2011 e s.m.i. (ultima revisione e aggiornamento Det. n. G07946 del 21/06/2018).

Priorità 4.3.1.2.C - Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, consultabili nel compendio di ingegneria naturalistica pubblicato dalla Regione Lazio.

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica supera almeno il valore del 30% rispetto al costo totale dell'investimento finanziato. Per determinare l'incidenza finanziaria (X) si calcola il rapporto in percentuale tra l'importo delle opere di ingegneria naturalistica ammesso (A) e l'importo totale delle opere ammesse a finanziamento (B) entrambi al netto dell'IVA: $X = A/B * 100$. Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra è necessario che le opere di ingegneria naturalistica ammesse a finanziamento siano pertinenti



all'intervento e che siano riportate in dettaglio nella relazione tecnica con preciso riferimento alle voci previste nei testi pubblicati dalla Regione Lazio e consultabili sui siti specificati all'Art. 5 del presente bando.

Priorità Territoriali

Priorità 4.3.1.2.Da - Aziende ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale

La priorità è attribuita agli interventi localizzati in aree D per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: più del 50% dello sviluppo lineare dell'intervento oggetto di domanda deve ricadere in area D.

Priorità 4.3.1.2.Db - Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale

La priorità è attribuita agli Interventi localizzati in zone montane per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: più del 50% dello sviluppo lineare dell'intervento oggetto di domanda deve ricadere in zona montana.

Priorità 4.3.1.2.Dc - Aziende ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale

La priorità è attribuita agli Interventi localizzati in aree C per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: più del 50% dello sviluppo lineare dell'intervento oggetto di domanda deve ricadere in area C.

Priorità relative agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale

Priorità 4.3.1.2.E - Progetti innovativi che interessano aree boschive con certificato di sostenibilità (es. FSC)

La priorità è attribuita ai progetti che contemplino aree boscate dotate di certificazione secondo gli standard di sostenibilità nella gestione delle foreste, rilasciate da organismi internazionali indipendenti riconosciuti, quali: F.S.C. (Forest for hall forever), P.E.F.C. (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).

Filiera locale

Priorità 4.3.1.2.F - Progetti che prevedono interventi anche a servizio di SAU destinata ad oliveto

La priorità è attribuita nel caso in cui il tratto di strada oggetto di _____ sia ubicato l'accesso di minimo n. 2 aziende agricole la cui SAU sia investita in misura prevalente (maggiore del 50%) ad oliveti.

Priorità 4.3.1.2.G - Progetti che prevedono interventi anche a servizio di comprensori pascolivi

La priorità è attribuita nel caso in cui nel tratto di strada oggetto di finanziamento sia ubicato l' accesso carrabile di minimo n. 2 aziende agricole la cui SAU sia investita in misura prevalente (maggiore del 50%) a pascolo.

Intervento 19.2.1 4.3.1.3

Operazione 4.3.1 - Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio						
Intervento 3 : Punti di abbeveraggio						
TIPOLOGIA DI PRIORITA' PSR	PRINCIPIO	CODICE PSR	CRITERI	PUNTEGGIO X CRITERIO	PUNTEGGIO MAX X GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MAX X TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	Ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ambiti territoriali con una più forte "connessione con l'attività agricola"	4.3.1.3.Aa	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 10 a 20 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	15	60	60
		4.3.1.3.Ab	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 21 a 30 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	30		
		4.3.1.3.Ac	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 31 a 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	45		
		4.3.1.3.Ad	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica oltre 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	60		
PRIORITA' TERRITORIALI	Interventi localizzati nelle aree che saranno come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo (aree D)	4.3.1.3.Ba	Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.	30	30	30
		4.3.1.3.Bb	Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.	20		
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Priorità a progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici	4.3.1.3.C	Progetti che garantiscono la tutela ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici. La priorità è attribuita ai progetti che prevedono nelle pareti e nei muretti di contenimento delle vasche opportuni spazi non cementati e l'utilizzo di collante che ottemperi a requisiti di atossicità per la riparazione delle lesioni e l'impermeabilizzazione del fontanile.	10	10	10



Punteggio massimo ottenibile		100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto			100
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.			
Punteggio minimo = 20 da ottenere con almeno 2 criteri			

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Priorità relative alle caratteristiche del progetto di investimento

Priorità 4.3.1.3.Aa - Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 10 a 20 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

La priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 10 a 20 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

Priorità 4.3.1.3.Ab - Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 21 a 30 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

La priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 21 a 30 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

Priorità 4.3.1.3.Ac - Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 31 a 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

La priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 31 a 40 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

Priorità 4.3.1.3.Ad - Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica oltre 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

La priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica oltre 40 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

Il punteggio per i criteri 4.3.1.3.Aa, 4.3.1.3.Ab, 4.3.1.3.Ac e 4.3.1.3.Ad, è calcolato facendo la me-



dia delle consistenze aziendali zootecniche, espresse in UBA, delle aziende aventi più di 10 UBA riportate nel prospetto di cui all'art. 8.

Esempi:

- *ambito territoriale con la presenza di due aziende zootecniche con consistenza aziendale di 10 UBA ciascuna $(10+10)/2 = 10$ il punteggio da attribuire è pari a 15 punti.*
- *ambito territoriale con la presenza di 3 aziende con consistenza zootecnica aziendale di 10 UBA, 25 UBA e 40 UBA $(10+25+40)/3 = 25$ il punteggio da attribuire è pari a 30 punti.*

Priorità Territoriali

Priorità 4.3.1.3.Ba - Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.

La priorità è attribuita agli interventi localizzati in aree D o in zona montana per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020.

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (maggiore del 50%) in area D o in zona montana. Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.

Priorità 4.3.1.3.Bb - Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.

La priorità è attribuita agli interventi localizzati in aree C per le quali si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020.

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) dell'intervento ricadente in area C.

Priorità relative agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale

Priorità 4.3.1.3.C - Progetti che garantiscono la tutela ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La priorità è attribuita nel caso in cui i progetti prevedono nelle pareti e nei muretti di contenimento delle vasche opportuni spazi non cementati e l'utilizzo di collante con requisiti di atossicità per la riparazione delle lesioni e l'impermeabilizzazione del fontanile. Al fine della dimostrazione di tale utilizzo nella relazione tecnica deve essere espressamente indicato che trattasi di collante certificato con requisiti di atossicità.

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno n. 2 criteri di selezione.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio e ne-



cessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno n. 2 criteri di selezione.

❖ *Modalità di formazione della graduatoria*

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

Per ogni intervento verranno stilare, sulla base dei punteggi ottenuti ed accertati in fase di istruttoria nell'ambito dei criteri di selezione di cui al successivo art.10 tre distinte graduatorie.

Le tre graduatorie predisposte in attuazione del presente bando sono approvate con Deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare per ciascuna graduatoria le domande di sostegno ritenute “*ammissibili e finanziate*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico per ciascun intervento. Lo stesso atto, inoltre, approva anche, per ciascuna graduatoria, gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “*non ammissibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, il CdA del GAL procederà all'ammissibilità al finanziamento con riserva e la relativa documentazione dovrà essere integrata dal beneficiario entro i 90 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione di detta deliberazione, pena la decadenza dall'aiuto stesso.

Qualora le domande di sostegno collocate nell'ultima posizione utile delle singole graduatorie di ammissibilità non siano finanziabili per intero, le stesse domande saranno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento degli interi importi ritenuti ammissibili, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 11 *Dotazione finanziaria del bando*

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente:

per l'intervento 19.2.1 4.3.1.1, **Euro 200.000,00** di spesa pubblica;

per l'intervento 19.2.1 4.3.1.2, **Euro 200.000,00** di spesa pubblica;

per l'intervento 19.2.1 4.3.1.3, **Euro 100.000,00** di spesa pubblica.



Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.territoriodeiparchigal.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai



prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’Art. 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. Il GAL, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L.241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall’adozione dell’atto che approva l’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Il



GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti “*ammissibili e ammessi a finanziamento*”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli “*ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse*” e dei progetti “*non ammissibili*”.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito www.territoriodeiparchigal.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno, e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per “tipologia di intervento/sottointervento” nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell'investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (*ex-post*),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.



Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Gli interventi devono essere completati entro **12 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro **il termine di 90 (novanta) giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di consegna degli stessi escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ *Disciplina delle Proroghe*

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.



Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuali ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro **15 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per "*categorie di spesa*" si intendono le "*tipologie di intervento*", come classificate nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l'altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.



La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.



❖ *Anticipi*

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso.**

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

❖ *Acconti*

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo **"Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute"**.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ *Saldi*

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare al GAL la **domanda di pagamento del saldo finale.**



Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro **sessanta (60) giorni** dal termine concesso per il completamento degli investimenti finanziati, di cui all'articolo 14. La verifica del rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

La presentazione oltre i termini di cui sopra comporta l'applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento, di cui al successivo articolo 21.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **sessanta giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato per accettazione entro i successivi **quindici giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.



❖ *Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute*

Modalità di rendicontazione: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

❖ *Modalità di pagamento*

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ *Conservazione e disponibilità dei documenti*

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.



L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ *Parziale realizzazione dei lavori*

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate *inferiore al 55%* del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono



sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale Il Territorio dei Parchi verranno pubblicati sul sito internet www.territoriodeiparchigal.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti *le condizioni* di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in



tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione".

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e per-



tanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del GAL;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrati-



vi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

❖ Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.



Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ *Cessione di aziende*

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- Comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali atti-



nenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL Il Territorio dei Parchi e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Il Territorio dei Parchi ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Il Territorio dei Parchi, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4;
- telefono: 0771-500611;
- e-mail istituzionale: info@territoriodeiparchigal.it;
- PEC: associazioneegal@legalmail.it;
- sito web: www.territoriodeiparchigal.it.

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell’interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Euro-



pea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL Il Territorio dei Parchi, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).



Il GAL Il Territorio dei Parchi si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Il Territorio dei Parchi affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Il Territorio dei Parchi adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.